

Assicurazione Vita Collettiva Monoannuale Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Vittoria Protezione Azienda Plus – Tar. 191Y

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2021
ed è l'ultima versione disponibile



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.000/14 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.0061 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Vita S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un contratto in forma collettiva che garantisce, a fronte del pagamento del premio, la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari designati, in caso di decesso o invalidità permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.



Che cosa è assicurato/Quali sono le Prestazioni?

Prestazione in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in Polizza del Capitale Assicurato stabilito alla sottoscrizione.

Prestazione in caso di invalidità permanente: in caso di invalidità permanente dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale è previsto il pagamento allo stesso del Capitale Assicurato stabilito alla sottoscrizione.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Prestazione in caso di decesso: è escluso dalla garanzia la morte causata da dolo dell'Assicurato, dalla partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi o a fatti di guerra, da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o a bordo di aereo non autorizzato con pilota non titolare di brevetto idoneo, da suicidio se avviene entro 2 anni dall'entrata in vigore del contratto.
- ✗ Prestazione in caso di invalidità permanente: è escluso dalla garanzia la morte causata da dolo dell'Assicurato, dalla partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi o a fatti di guerra, da tentativo di suicidio.
Viene inoltre esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il settantesimo anno di età dell'Assicurato e quelli dipendenti da cause di guerra, da infortunio verificatosi sia in volo che in terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare, sia come civile.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Qualora l'Assicurato non si sia sottoposto al test HIV l'efficacia della garanzia risulterà limitata per 5 anni dall'entrata in vigore della copertura assicurativa (periodo di carenza) se il decesso o l'invalidità permanente sia dovuto ad AIDS o altra patologia ad essa collegata.
- ! La liquidazione dell'indennizzo dovuto per la garanzia di invalidità totale e permanente comporta la contestuale automatica decadenza della garanzia caso morte.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il contratto assicura il rischio morte ed invalidità permanente senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

Non è previsto l'obbligo di comunicare alla Società eventuali modifiche rilevanti riguardanti il profilo assicurativo eventualmente intervenute in corso di contratto.

La richiesta di liquidazione del capitale assicurato a seguito di decesso dell'Assicurato deve essere corredata dal certificato di morte dell'Assicurato, dalla relazione del medico curante, dal decreto del giudice tutelare se il beneficiario è minorenne o incapace, dal codice IBAN di ogni avente diritto, dalla copia di un documento di identità di ogni avente diritto e da eventuali ulteriori documenti idonei a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento della prestazione e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

La richiesta di liquidazione del capitale assicurato a seguito di invalidità permanente dell'Assicurato derivante da malattia o infortunio deve essere corredata dal certificato del medico curante redatto su apposito modulo predisposto dalla società, copia di un documento di identità dell'Assicurato, codice IBAN dell'Assicurato e da eventuali ulteriori documenti idonei a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento della prestazione e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è determinato in relazione alle garanzie prestate e al loro ammontare, all'età dell'Assicurato, al suo stato di salute ed alle sue abitudini di vita (professione, sport praticati) come dichiarate.

L'età dell'Assicurato viene ricalcolata ad ogni ricorrenza annuale di Polizza e, di conseguenza, il Premio viene adeguato di anno in anno.

Il pagamento del Premio è a carico dell'Azienda Contraente; nei contratti stipulati per conto altrui l'onere del pagamento è sostenuto, in tutto o in parte, dagli Assicurati stessi.

Per gli ingressi di Assicurati successivi alla Data di Decorrenza della Polizza si stabiliranno dei ratei di premio definiti in proporzione alla durata della copertura.

Il versamento del Premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata monoannuale: tale copertura viene attivata a partire dalle ore 00.00 del giorno indicato in Polizza quale Data di Decorrenza e si rinnova ad ogni ricorrenza annuale successiva per la durata prevista nella convenzione stipulata tra il Contraente e la Società.

La copertura assicurativa entra in vigore con il pagamento del premio e la sottoscrizione del Mandato di Adesione.

Per gli ingressi di nuovi Assicurati non coincidenti con la data di rinnovo annuale dell'assicurazione, la copertura assicurativa entra in vigore alle ore 00.00 del giorno indicato nell'Appendice recante l'inserimento della nuova posizione assicurativa.

In corso d'anno la copertura può cessare con la risoluzione del rapporto di lavoro tra Contraente ed Assicurato.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha facoltà di revocare la proposta mediante lettera raccomandata inviata alla Società o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

Può altresì recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso sempre dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

La risoluzione del contratto con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali può avvenire a seguito di mancato pagamento del premio alla ricorrenza anniversaria (rinnovo) indicata nella Convenzione tra il Contraente e la Società.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ

NO

Il contratto non prevede la possibilità di interruzione del pagamento dei premi in corso d'anno in quanto il premio è versato in un'unica soluzione.

Il mancato pagamento dei premi alle ricorrenze anniversarie indicate nella Convenzione (rinnovi) comporta la risoluzione del contratto senza possibilità di riattivazione.